

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1043 del 22/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO con sede legale in Comune di Cesena, P.zza del Popolo n. 10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per struttura turistica di accoglienza sita in Comune di Bagno di Romagna, Via Casanova dell'Alpe n. 5 - Loc. Casanova dell'Alpe
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1108 del 22/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO con sede legale in Comune di Cesena, P.zza del Popolo n. 10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per struttura turistica di accoglienza sita in Comune di Bagno di Romagna, Via Casanova dell'Alpe n. 5 - Loc. Casanova dell'Alpe

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/07/2023, acquisita al Prot. Unione 26086 e da Arpae al PG/2023/131328, da **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** con sede legale in Comune di Cesena, P.zza del Popolo n. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per struttura turistica di accoglienza sita in Comune di Bagno di Romagna, Via Casanova dell'Alpe n. 5 - Loc. Casanova dell'Alpe, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che unitamente all'istanza è stato trasmesso il Nulla Osta n° 03/2022 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Prot. 1098 del 17/02/2022;

Vista la nota Prot. Unione 29410 del 25/08/2023, acquisita al PG/2023/145231, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990;

Vista la nota Prot. Unione 35584 del 10/10/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/172354, con la quale sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 01/02/2024 ed in data 05/02/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 4382 e 4756 e da Arpae ai PG/2024/20646 e 22259;

Visto che in relazione alla documentazione integrativa presentata relativamente all'impatto acustico, con nota del 20/02/2024, acquisita al PG/2024/33710, il Comune di Bagno di Romagna ha preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata, con la quale si attesta che l'attività rientra tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011 (punto 5 – attività turistica) e che l'attività non utilizza impianti di diffusione sonora ovvero non si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 2408 del 19/02/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/31804, a firma del Dirigente del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** (C.F. 90070700407) con sede legale in Comune di Cesena, P.zza del Popolo n. 10, **per struttura turistica di accoglienza siti in Comune di Bagno di Romagna, Via Casanova dell'Alpe n. 5 - Loc. Casanova dell'Alpe**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

VISTA:

la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 27/07/2023, registrata dal Comune al prot. n. 9291, inoltrata tramite il SUAP dall'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dell'edificio adibito a struttura turistica di accoglienza, ubicato in via Casanova dell'Alpe n. 5, 47021 Bagno di Romagna (FC), Foglio n. 131 part. 59-61;

le tavole allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale;

il parere favorevole di Arpae prot. SINADOC n. 31853/2023 del 12/02/2024 al rilascio di autorizzazione allo scarico;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;
- Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi art. 9 comma 7;

VERIFICATO CHE

Lo scarico di che trattasi è relativo ad acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.

La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente.

CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	Via Casanova dell'Alpe n. 5 - Loc. Casanova dell'Alpe - Foglio 131 part. 59-61
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Destinazione dell' insediamento	struttura ricettiva per accoglienza turisti
Potenzialità insediamento	4 A.E.
Recettore dello scarico	Fosso stradale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	-pozzetto degrassatore cucina da 4 a.e. (218 litri) - fossa imhoff da 4a.e (sed. 335 litri - Dig. 818 litri)

- filtro anaerobico da 4 a.e. (mc. 3,02 h 1,340 m)
--

PRESCRIZIONI

Lo scarico dei reflui domestici provenienti dalla struttura turistica di accoglienza, ubicata in via Casanova dell'Alpe n. 5, 47021 Bagno di Romagna (FC), Foglio n. 131 part. 59-61, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque con frequenza non superiore all'annuale e con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico.
3. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Si prescrive che il punto di scarico ai sensi dell'art. 94 comma 3 Dlgs 152/2006 e dell'art. 2.21 del Psc. dovrà essere effettuato al di fuori della zona di tutela assoluta di eventuali punti di captazione idropotabile esistenti in zona.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca dell'autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente allegato è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.